

**Reg. n.**

**Verona,**

## **Accordo contrattuale**

**ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502**

### **tra L'Azienda ULSS e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale relativo a prestazioni effettuate in regime di extra budget per l'anno 2019**

Premesso:

- che lo Studio professionale **Dr. BIANCARDI GIANFRANCO** è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Comune di Verona n. 06.03/001385 del 2018, è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 23/12/2016 n. 2137 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR specialità: 056 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 2166 del 29/12/2017, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'AULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che la Regione Veneto, con DGR n. 1268 del 3/9/2019, alle condizioni dalla stessa previste, ha autorizzato l'Azienda ULSS 9 Scaligera ad acquistare dagli erogatori privati accreditati afferenti alla stessa, prestazioni ambulatoriali in regime di extra budget per il biennio 2019-2020 per un importo massimo complessivo stabilito, finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'A.ULSS

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda ULSS) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Amministrativa

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Socio-Sanitaria Dott Gian Marco Erbisti, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazione n. 717 del 7/11/2019,

e

lo studio Dr. BIANCARDI GIANFRANCO (di seguito "erogatore"), con sede legale a Verona in via Colonnello Fasoli, 1., codice fiscale/p.iva 01586750232 nella persona del Dr. Biancardi Gianfranco, in qualità di titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

## **ACCORDO CONTRATTUALE**

### **Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di extra budget per l'anno 2019 da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda ULSS con deliberazione n. 717 del 7/11/2019, come da allegato 1 al presente accordo.

### **Art. 2 Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
- o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- o gestione unicamente attraverso il CUP dell'ULSS delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'ULSS garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
- o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

### **Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, - 60 giorni - dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

#### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dal 8/11/2019 al 31/12/2019 con riferimento alle agende aperte alla data del 8/11/2019. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

#### **Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'AULSS, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS competente territorialmente. L'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'AULSS.

#### **Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

### **Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

### **Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**Il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.**

Verona,

FIRMATO

Per l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera

Il Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio-Sanitaria

Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

Dott. Gianfranco Biancardi

**PRESTAZIONI in CONTRATTO  
TRA AZIENDA ULSS . 9 SCALIGERA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
DOTT. BIANCARDI GIANFRANCO**

**ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 717 DEL  
07/11/2019**

**DGR 1268 DEL 03/09/2019 PRESTAZIONI IN EXTRA BUDGET  
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 8/11/2019 AL 31/12/2019**

Branca specialistica	Prestazioni (1)			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro (al lordo dello sconto del 13%)	Numero prestazioni	Euro
056	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,5	24	
056	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25		
056	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. Per seduta	30,2		
056	93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15		
056	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	22,35		
056	93.39.8	MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,8		
056	99.99.3	LASERTERAPIA ANTALGICA - La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascuna)	4,5		
056	93.39.5	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA. Elettroanalgesia transutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	6,65		
056	93.15	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE. Manipolazione della colonna vertebrale (ciclo di tre sedute) Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare	15,4		
056	93.39.9	ULTRASONOTERAPIA. Con testina fissa e ad immersione Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	3,4		
056	93.40.4	ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	5,55		

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

056	93.11.5	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO. Per seduta di 30 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	5,85		
056	93.40.3	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA. Interferenziale, galvanica Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	5,05		
056	93.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA. Radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,25		
056	93.40.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. La prestazione sostituisce cod. 93.39.2 Per seduta di (45 minuti ciascuno)(Ciclo di 10 sedute).	22,35		
056	93.16	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI. Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni (ciclo di tre sedute) Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare	9,6		
056	93.39.4	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA. Diadynamica Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute)	4,15		
<b>TOTALE</b>	<b>L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti dell'ULSS 9 SCALIGERA e non dovrà superare, nel periodo sopra riportato, l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato</b>				<b>4.501,56</b>

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra AULSS e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale. Alle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale sarà applicato uno sconto del 13%.

(1) : L'Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva di autorizzare in extra budget eventuali altre prestazioni, richieste per particolari esigenze di contenimento dei tempi di attesa, non presenti nel presente elenco.